

# CAPITOLO 6

## I servizi di pagamento

di *Cinzia Baldan*

SOMMARIO: 6.1. Concetti introduttivi: definizione e tassonomia dei mezzi di pagamento. – 6.2. La regolamentazione dei servizi di pagamento (PSD2 – Open Banking). – 6.2.1. La portabilità dei servizi di pagamento. – 6.2.2. L’offerta di servizi di pagamento nel mercato interno. – 6.3. I servizi di incasso e di pagamento. – 6.3.1. L’assegno circolare. – 6.3.2. L’assegno bancario. – 6.4. Gli strumenti di pagamento della SEPA. – 6.4.1. Le carte di pagamento. – 6.4.2. Il bonifico SEPA. – 6.4.3. L’addebito diretto SEPA. – 6.5. I servizi di regolamento dei crediti commerciali. – 6.6. La moneta elettronica e i servizi collegati alla telematica. – Riferimenti bibliografici.

### 6.1. Concetti introduttivi: definizione e tassonomia dei mezzi di pagamento

I mezzi di pagamento possono essere definiti come quelle passività dotate di una determinata capacità di soddisfare il creditore e soggette esclusivamente all’autorità della banca centrale. Tale capacità, espressa anche in termini di potere liberatorio negli scambi, può essere:

– certa e immediata: si identificano i debiti a vista della banca centrale (base monetaria), la cui capacità è incorporata nelle banconote (moneta legale) e nei conti correnti fra la banca centrale e alcuni operatori del sistema economico. Tali strumenti regolano gli scambi a contanti;

– differita: si tratta degli strumenti che circolano come mezzo di scambio e identificano i debiti a vista delle banche (moneta bancaria), incorporati nei conti correnti accessi nei confronti dei clienti e connessi alla funzione monetaria della banca. Tali passività possono essere emesse direttamente dalle banche (assegni circolari) o indirettamente (assegni bancari), circolano direttamente fra gli operatori che li accettano (bonifici) e sono tutelate dalla legge. Altre vengono emesse anche da soggetti diversi dalle banche e sono tutelate dalla legge (cambiali). Indipendentemente dalla forma tecnica e dalla tutela di legge, si tratta di mezzi di pagamento che regolano gli scambi a credito: sono, in effetti, contratti di debito con funzione di mezzi di paga-

mento, ma privi del potere liberatorio immediato negli scambi, poiché necessitano di essere trasformati in moneta legale, così che la loro efficacia in termini di soddisfazione delle ragioni del creditore è “differita” al momento della loro conversione in base monetaria <sup>1</sup>.

Ai mezzi di pagamento citati si aggiungono i mezzi di pagamento postali (conto corrente, assegno, vaglia e bollettino di conto corrente), le disposizioni bancarie di pagamento e di incasso (ricevute bancarie, rapporti interbancari diretti, pagamento mediante avviso, ecc.), le carte di pagamento, le carte di credito e la moneta elettronica, fatta circolare dagli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) <sup>2</sup>.

L’attività che trasferisce da un soggetto all’altro il mezzo di pagamento è l’attività di prestazione di servizi di pagamento: essa si affianca all’attività di produzione di mezzi di pagamento e all’attività che li fa circolare, vendendo il servizio di trasferimento e/o di compensazione.

I soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di prestare servizi di pagamento possono essere suddivisi in sei categorie <sup>3</sup>:

- a) le banche;
- b) gli istituti di moneta elettronica;
- c) gli uffici postali, che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;
- d) gli istituti di pagamento;
- e) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali, se non agiscono in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche;
- f) gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche <sup>4</sup>.

Lo stesso decreto definisce puntualmente i servizi di pagamento (art. 1, lett. *b*):

– servizi che permettono di depositare (prelevare) il contante su (da) un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

---

<sup>1</sup> Pur non avendo potere liberatorio negli scambi, tali strumenti sono suscettibili di trasformarsi a vista e/o a costi ridotti in moneta legale: possono quindi essere considerati dei surrogati della moneta legale; in tal senso, vengono anche definiti con l’accezione di “quasi-moneta”.

<sup>2</sup> Vedi *infra*, par. 6.6.

<sup>3</sup> Art. 114-*sexies* del T.U. bancario.

<sup>4</sup> Si reputa opportuno segnalare la recente diffusione del “bitcoin”, ancorché il dibattito circa la sua definizione e le implicazioni del suo utilizzo sia tuttora particolarmente vivace e controverso. Si tratta, in estrema sintesi, di una moneta digitale distribuita e generata da una rete decentralizzata «peer to peer»; non esiste cioè alcuna banca o autorità centrale che stampa moneta e influenza il valore di un bitcoin. Esso è invece affidato esclusivamente alle leggi della domanda e dell’offerta. Non esiste dunque un ente centrale bensì un database distribuito che traccia le transazioni e sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l’attribuzione di proprietà dei bitcoin.

- esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
  - addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
  - operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
  - bonifici, inclusi ordini permanenti;
- esecuzione di operazioni di pagamento<sup>5</sup>, quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata a un utilizzatore di servizi di pagamento:
  - addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
  - operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
  - bonifici, inclusi ordini permanenti;
  - emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
  - rimessa di denaro;
- esecuzione di operazioni di pagamento, ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;
  - emissione di moneta elettronica.

I mezzi di pagamento sono elencati nel d.lgs. n. 231/2007<sup>6</sup>, art. 1, comma 2, lett. i): si intendono per mezzi di pagamento «il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie».

## 6.2. La regolamentazione dei servizi di pagamento (PSD2 - Open Banking)

Ai servizi bancari connessi con gli strumenti di pagamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari fissate per incrementare la trasparenza e contrastare il riciclaggio. In tal senso, accanto alle disposizioni del T.U. bancario in materia di tra-

---

<sup>5</sup> L'operazione di pagamento è definita all'art. 1, lett. c) come «l'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario».

<sup>6</sup> D.lgs. n. 231/2007, *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.*

sparenza delle condizioni contrattuali (vedi cap. 1), di attività degli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)<sup>7</sup> e degli Istituti di Pagamento, alcune direttive e regolamenti comunitari intervengono a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo<sup>8</sup> e a regolare i servizi di pagamento nel mercato interno<sup>9</sup>.

### 6.2.1. La portabilità dei servizi di pagamento

Il d.lgs. n. 37/2017 ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 2014/92/UE (*Payment Account Directive*, d'ora in poi "PAD") sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, introducendo la cosiddetta "portabilità" su richiesta del consumatore<sup>10</sup>.

Le norme stabiliscono che la portabilità deve essere assicurata in tempi brevi (entro 12 giorni lavorativi dalla richiesta) e gratuitamente.

Ai sensi dell'art. 126-*septiesdecies* del T.U. bancario, i prestatori di servizi di pagamento (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane per i servizi di bancoposta) devono mettere a disposizione dei consumatori, a titolo gratuito, informazioni riguardanti il servizio di trasferimento<sup>11</sup>.

In caso di ritardi nel trasferimento è previsto un indennizzo in favore del consumatore, nella misura di 40 euro, maggiorato per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo commisurato alla disponibilità esistente sul conto di pagamento (art. 126-*septiesdecies*, comma 2). La legge prevede che questa somma sia corrisposta al consumatore dal prestatore dei servizi di pagamento inadempiente senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Qualora il consumatore abbia obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore dei servizi di pagamento trasferente

<sup>7</sup> Vedi par. 6.6.

<sup>8</sup> Regolamento CE 15 novembre 2006, n. 1781, *Riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi*, recepito in Italia con il d.lgs. n. 231/2007.

<sup>9</sup> D.lgs. n. 11/2010.

<sup>10</sup> È opportuno soffermarsi brevemente sulla distinzione tra conto corrente bancario (vedi cap. 2) e conto di pagamento in quanto rilevanti sono le conseguenze in termini di "portabilità". In particolare, l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) è intervenuto evidenziando quanto segue: poiché il conto corrente bancario non è riservato al solo servizio di pagamento, ma anche alla gestione del risparmio (come, per esempio, il contratto di deposito e l'apertura di credito), la ricezione di fondi connessa alla prestazione di servizi di pagamento non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico, essendo vietata agli Istituti di pagamento la raccolta bancaria. In ragione di tale premessa il Collegio di Coordinamento ha escluso l'applicabilità al conto corrente bancario della penale per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento di cui all'art. 126-*septiesdecies*.

<sup>11</sup> La Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza sulla trasparenza e correttezza, richiede che queste informazioni siano semplici, chiare e forniscano al consumatore tutte le indicazioni di cui ha bisogno per ottenere un efficiente trasferimento dei servizi di pagamento.

deve comunque effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine (art. 126-*quinquiesdecies*). Inoltre, l'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

Un ulteriore provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 3 agosto 2017 ha dato definitiva attuazione agli artt. 126-*quinquiesdecies*, comma 10 e 126-*vicies-quinquies* del T.U. bancario, riguardanti la «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti». Esso si applica ai rapporti di conti di pagamento con consumatori, in caso di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco (la “cessione”).

In particolare, alla sezione XI, «Requisiti Organizzativi», si fa riferimento alla «Continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici».

È dunque stabilito che nel caso di operazioni che comportino la cessione di rapporti di conti di pagamento con consumatori ad altro intermediario, è assicurata ai consumatori la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento <sup>12</sup>.

### 6.2.2. L'offerta di servizi di pagamento nel mercato interno

Il 13 gennaio 2016 è entrata in vigore la direttiva 2015/2366/(UE) sui servizi di pagamento nel mercato interno (*Payment Services Directive e IFR – Interchange Fees Regulation*, d'ora in poi “PSD2”). La direttiva si propone di promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici. La direttiva è stata recepita nella legislazione nazionale l'11 dicembre 2017.

I pagamenti interessati dalla PSD2 sono i seguenti:

- i bonifici eseguiti in Italia e nello Spazio Economico Europeo (BOE, SCT, ecc.);
- gli incassi commerciali effettuati in Italia (RID, Ri.Ba., MAV e bollettini bancari) e il Sepa Direct Debit (c.d. RID europeo);
- i pagamenti e i prelievi con carta di pagamento nei paesi Europei;
- il versamento di contanti su un conto di pagamento;

---

<sup>12</sup>Le disposizioni si applicano anche alle altre operazioni, quali la fusione, che comportino successione nei rapporti giuridici da cui discende il cambio del codice IBAN (es. operazioni straordinarie). Per “cessionario” si intende anche l'intermediario presso il quale, a seguito di queste operazioni, risulta incardinato il conto di pagamento. La norma non si applica invece alle cessioni effettuate nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o risoluzione. In quest'ultimo caso, il cessionario comunica – non appena possibile e, comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla realizzazione della cessione – ai titolari dei conti di pagamento trasferiti le informazioni necessarie per fruire senza soluzione di continuità dei servizi di pagamento connessi al conto.

- il pagamento con bollettino postale, anche se effettuato in banca (bollettini in bianco, premarcati, utenze, ecc.);
- gli altri servizi di pagamento accessori (per esempio, bollo auto).

Tra le principali novità introdotte dal decreto rilevano:

- la previsione di un'articolata disciplina dei diritti e degli obblighi delle parti riguardante in particolare le fasi dell'autorizzazione e dell'esecuzione delle operazioni di pagamento;
- l'introduzione di avanzati presidi di trasparenza nonché del divieto di applicare forme di tariffazione implicita ai servizi (per esempio, attraverso le condizioni relative alla valuta)<sup>13</sup>;
- la previsione, accanto alle banche e agli Istituti di moneta elettronica, di una nuova categoria di operatori abilitati all'offerta di servizi di pagamento, gli Istituti di pagamento, soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia, che potranno anche associare l'attività di intermediazione nei pagamenti ad altre attività commerciali (Titolo V-ter del T.U. bancario);
- l'introduzione del servizio "Aggregatore finanziario", che permette agli utilizzatori di accedere alle informazioni dei loro conti; dietro consenso da parte dell'utente, il servizio consente di aggregare e gestire le carte di banche diverse in un'unica piattaforma. Gli operatori che lo erogano sono di fatto dei prestatori di servizi informativi, legati ai risparmiatori da rapporti contrattuali, che forniscono applicazioni in grado di riunire in una sola schermata tutti i conti di pagamento dei clienti<sup>14</sup>.

Il decreto prevede altresì diverse forme di tutela degli utilizzatori attivabili a fronte di eventuali violazioni da parte dei prestatori di servizi di pagamento. Tra queste si segnalano la possibilità di presentare esposti alla Banca d'Italia; la possibilità di rivolgersi al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 128-bis del T.U. bancario (Arbitro Bancario Finanziario) (vedi par. 1.8); l'avvio di procedimenti sanzionatori in caso di gravi inosservanze (art. 145). Il decreto riformula inoltre l'articolo 146 del T.U. bancario, sulla funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti svolta dalla Banca d'Italia, precisandone finalità e ambito di applicazione e rafforzandone gli strumenti di intervento.

Particolare attenzione è infine dedicata alla sicurezza dei pagamenti elettronici, dato il suo ruolo cruciale nel facilitare il ricorso a servizi più efficienti, in alternativa al contante e agli strumenti cartacei.

---

<sup>13</sup> Così, per esempio, per i pagamenti tramite carta di debito e prepagata la commissione interbancaria per ogni operazione di pagamento non può essere superiore allo 0,2% del valore dell'operazione stessa; per le operazioni tramite carta di credito la commissione interbancaria per operazione non può essere superiore allo 0,3% del valore dell'operazione.

<sup>14</sup> Alcuni esempi presenti sul mercato sono: Yolt (gruppo olandese ING Bank N.V.); Illimity Connect (gruppo Illimity); Mobile Banking (gruppo Unicredit); XME Banks (gruppo Intesa Sanpaolo).

### 6.3. I servizi di incasso e di pagamento

Tra i mezzi di pagamento alternativi alla moneta legale un ruolo particolarmente rilevante è rivestito dall'insieme dei mezzi prodotti dal settore bancario, generalmente raggruppati mediante l'accezione "moneta bancaria". Essa è rappresentata dai debiti a vista delle banche, cioè quelle imprese cui è riservata la facoltà di emettere passività a vista, rappresentate dai conti correnti in contropartita con i depositanti (vedi cap. 2). I depositi si formano perché i clienti affidati dalle banche pagano forniture (pagamento) a soggetti che delegano la custodia di tali averi al settore bancario; il mantenimento delle disponibilità generate (incasso) nella forma di moneta bancaria determina l'esistenza stessa del mezzo di pagamento. In tal senso, la moneta bancaria si rafforza mano a mano che il conto corrente bancario tende a divenire il mezzo di pagamento più utilizzato nel sistema economico, mano a mano cioè che aumenta la circolazione dei fondi che stanno a fronte dei prestiti utilizzati dalla clientela.

L'utilizzo dei prestiti accordati mediante la forma tecnica del conto corrente avviene attraverso ordini di pagamento (assegni e bonifici) a favore di terzi che il cliente invia al settore bancario. Il settore bancario si trasforma così in debitore nei confronti del beneficiario dell'ordine: se questi è titolare di un conto corrente bancario, il sistema gli accredita l'importo, in termini di quota di moneta bancaria.

Nell'ambito dei servizi di pagamento che circolano per il tramite del conto corrente, si distingue tra strumenti di pagamento a copertura garantita dalla banca (assegno circolare, bonifico, ecc.) e strumenti che invece richiedono una "verifica della copertura" (assegno bancario). Questi ultimi vengono solitamente negoziati dalla banca "salvo buon fine", e solo con l'accertamento dell'esito il cliente può disporre della somma accreditata. Se la banca concede l'utilizzo in via anticipata rispetto a tale accertamento, l'operazione assume contemporaneamente la forma di servizio di pagamento e di finanziamento nella forma di anticipo di fondi salvo buon fine (v. *supra*, cap. 4).

#### 6.3.1. L'assegno circolare

L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine<sup>15</sup>, emesso da un ente creditizio appositamente autorizzato, il quale si assume l'obbligo incondizionato di paga-

---

<sup>15</sup> La natura di titolo di credito all'ordine implica che esso non può essere emesso senza l'indicazione del beneficiario; inoltre, il diritto a incassare le somme indicate sul titolo può essere trasferito a terzi mediante girata, da effettuarsi apponendo la firma del girante, ma l'importo deve essere inferiore a 1.000 euro. Gli assegni di importo superiore non sono trasferibili a soggetti terzi diversi dal beneficiario e il titolo deve presentare la clausola "non trasferibile". Il d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.l. n. 201/2011, ha introdotto misure ulteriormente restrittive, finalizzate a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

re a vista, a una determinata persona, una certa somma di denaro, disponibile all'atto dell'emissione. Le particolarità giuridiche che lo contraddistinguono discendono dalla legge posta a regolamentazione (r.d. n. 1736/1933; d'ora in poi "legge sull'assegno"), mentre le peculiarità tecniche che lo differenziano dall'assegno bancario fanno riferimento principalmente a:

- la qualifica dell'emittente;
- l'autorizzazione della Banca d'Italia;
- il luogo di pagamento;
- la presenza di fondi a copertura dell'assegno stesso.

Chi emette un assegno circolare deve essere una banca, cioè un'impresa che svolge attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed eroga il credito (art. 1 del T.U. bancario); per l'emissione di assegni circolari le banche devono essere in possesso di apposita autorizzazione della Banca d'Italia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (art. 49). L'assegno circolare è pagabile presso qualunque dipendenza della banca emittente, da cui, appunto, la caratteristica di "circolarità". Infine, gli assegni circolari sono rilasciati in presenza di somme già disponibili al momento dell'emissione, per depositi effettuati o affidamenti: si parla, in tal senso, di titolo a copertura preconstituita.

Il servizio di emissione di assegni circolari viene erogato dalle banche sia alla propria clientela, sia a tutti quei soggetti che, pur non intrattenendo alcun rapporto con la banca, ne richiedono l'emissione: poiché il debitore è la stessa banca emittente, il titolo di credito in oggetto viene considerato quasi-moneta, con in più il vantaggio di una maggiore sicurezza, soprattutto per importi di ammontare rilevante.

### 6.3.2. L'assegno bancario

L'assegno bancario è un titolo di credito a vista, mediante il quale un soggetto (traente), che dispone di fondi presso una banca, ordina a questa (banca trattaria) di pagare una certa somma a favore proprio, o a favore di un terzo (beneficiario). L'emissione di un assegno bancario può avvenire in presenza di alcuni presupposti essenziali:

- rapporto di conto/corrente tra il soggetto traente e una banca: il c/c bancario viene aperto con un contratto scritto che impegna l'istituto di credito a eseguire, con diligenza professionale, le operazioni ordinate dal cliente che trasferisce il proprio servizio di cassa (vedi cap. 2);
- convenzione di assegno: è l'autorizzazione conferita dalla banca al cliente, a trarre assegni sulla dipendenza presso la quale è stato aperto il c/c. Si perfeziona mediante il rilascio del libretto (*carnet*) di assegni;
- esistenza della provvista: corrisponde alla disponibilità di fondi in c/c, che deriva dai saldi a credito o a debito del cliente.

Sull'assegno bancario sono riportati i numeri che individuano la banca e la di-

pendenza presso la quale è domiciliato il conto corrente, oltre al numero progressivo dell'assegno. La normativa sull'assegno<sup>16</sup> prevede espressamente che l'assegno riporti una data: il titolo, infatti, deve essere presentato per l'incasso entro alcuni giorni dalla sua emissione. Gli elementi di criticità che contraddistinguono l'assegno bancario sono almeno tre:

- la sicurezza;
- l'accettabilità;
- la disponibilità di fondi.

La sicurezza e l'accettabilità incidono in misura notevole sul grado di sviluppo e di circolazione dello strumento; in effetti, l'assegno circola in base alla fiducia che il creditore ripone nei confronti del debitore e sul fatto che questi disponga dei fondi per il pagamento.

L'operazione di pagamento per il tramite dell'assegno prevede che il portatore dell'assegno versi il documento rappresentativo del proprio credito in conto presso la banca (negoziatrice), la quale ne accredita l'importo "salvo buon fine". Successivamente, la banca fisserà la valuta di accredito e la data di disponibilità delle somme versate; in caso di comunicazione di insoluto da parte della banca del debitore (trattaria), la banca negoziatrice restituirà al creditore l'assegno impagato e addebiterà il relativo importo anticipato.

Una fattispecie particolare è rappresentata dal pagamento dell'assegno non trasferibile: in questo caso l'assegno è pagabile solo al prenditore o al banchiere giratario per l'incasso<sup>17</sup>. Essa assume rilevanza per il fatto che la normativa antiriciclaggio ha espressamente previsto che gli assegni bancari e postali per importi superiori a 1.000 euro debbano recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità<sup>18</sup>.

L'emissione di un assegno senza autorizzazione o senza provvista determina la

---

<sup>16</sup> Legge sull'assegno, integrata dalla legge n. 386/1990, modificata dal d.lgs. n. 507/1999 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari e postali). A tali disposizioni si aggiungono il d.lgs. n. 231/2007 (modificato dal d.l. n. 201/2011) e le modifiche intervenute alle *Istruzioni di Vigilanza per le banche*, Titolo IV, cap. 11, sez. V.

<sup>17</sup> Il pagamento di assegni non trasferibili a persona diversa dal beneficiario comporta che la banca trattaria «assuma il rischio – rilevante sul piano della responsabilità patrimoniale – di un'eventuale contestazione del pagamento da parte dell'effettivo prenditore. Analogo rischio è assunto dalla banca negoziatrice di un assegno non trasferibile che, errando nell'identificazione del girante per l'incasso, concorra a causare il pagamento dell'assegno a persona diversa dal soggetto legittimato. Le banche risultano assumere tale rischio per esigenze di correttezza operativa nei casi in cui l'intestatario sia impossibilitato ad incassare personalmente il titolo e sia eccessivamente oneroso ricorrere al conferimento formale di apposita procura. Tenuto conto delle connesse responsabilità patrimoniali, le banche adottano opportune cautele, in particolare attuando la predetta prassi agevolativa nei confronti di clientela nota e in presenza di situazioni nelle quali risulti fuori di dubbio la sottostante legittimità delle operazioni». Cfr. *Istruzioni di vigilanza per le banche*, cit.

<sup>18</sup> D.lgs. n. 231/2007, art. 49, commi 6-11, così come modificato dal d.l. n. 201/2011.

configurazione di un illecito amministrativo, che viene punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Fulcro del sistema è l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, la Centrale Allarme Interbancaria (CAI), istituito presso la Banca d'Italia. In essa confluiscono: le generalità dei traenti assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o provvista e dei soggetti ai quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento; i dati concernenti tali strumenti e a quelli smarriti, rubati o bloccati in relazione alla revoca disposta a carico dei correntisti; le sanzioni irrogate dagli Uffici territoriali del Governo e dall'Autorità giudiziaria. L'iscrizione in archivio dei traenti assegni senza autorizzazione o provvista determina l'applicazione della Revoca di sistema, cioè l'interdizione per sei mesi dall'intero circuito degli assegni.

#### 6.4. *Gli strumenti di pagamento della SEPA*

La SEPA (*Single Euro Payments Area* – Area unica dei pagamenti in euro) è un progetto, avviato nel 2002 dalla Banca Centrale Europea e dalla Commissione Europea, che mira a estendere il processo d'integrazione europea ai pagamenti al dettaglio in euro effettuati con strumenti diversi dal contante (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento). In quest'ottica, tutti i pagamenti al dettaglio in euro sono considerati “domestici”, venendo meno la distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri all'interno dell'area dell'euro; in tal modo, i cittadini europei hanno la possibilità di effettuare pagamenti a favore di beneficiari situati in qualsiasi paese dell'area dell'euro, utilizzando un singolo conto bancario e un insieme di strumenti di pagamento armonizzati<sup>19</sup>.

In Italia, la migrazione alla SEPA è seguita e indirizzata da un Comitato nazionale presieduto dalla Banca d'Italia e dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), al quale partecipano i rappresentanti dei consumatori, delle imprese e della pubblica amministrazione.

Il progetto coinvolge tre tipologie di strumenti (bonifici, addebiti diretti e carte di pagamento) che rappresentano i servizi di base standardizzati, ai quali i diversi intermediari potranno aggiungere funzionalità ulteriori<sup>20</sup>. Dal 1° gennaio 2008 le

---

<sup>19</sup> La SEPA coinvolge 32 paesi europei: i 17 paesi dell'Unione europea che utilizzano l'euro come valuta nazionale (Austria, Belgio, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Cipro e Malta); i 10 paesi dell'Unione europea che utilizzano una valuta diversa dall'euro ma che effettuano pagamenti in euro (Bulgaria, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Svezia, Ungheria); infine altri 5 paesi europei esterni all'UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro ma effettuano pagamenti in euro (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera).

<sup>20</sup> In ambito del Consiglio Europeo per i pagamenti (*European Payments Council*, EPC) sono stati definiti il “SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook” e il “SEPA Direct Debit Scheme Rulebook”, in cui sono descritte le regole, le prassi e gli standard interbancari relativi, rispettiva-

carte di pagamento di nuova emissione sono conformi agli standard SEPA (utilizzo della tecnologia del microchip); il 28 gennaio 2008 è stato introdotto il bonifico SEPA e il 2 novembre 2009 l'addebito diretto SEPA.

#### 6.4.1. Le carte di pagamento

Il documento approvato nel corso del 2006 dal Consiglio europeo per i pagamenti (*European Payments Council*, EPC) definisce un set comune di principi, regole e prassi obbligatori che le Banche e i circuiti di carte di pagamento devono implementare al fine di consentire ai clienti europei di utilizzare le proprie carte per effettuare pagamenti e prelievi attraverso la SEPA, secondo le stesse condizioni e modalità presenti in ambito nazionale. L'obiettivo, infatti, è quello di creare un contesto competitivo in cui non sussistano barriere legali, commerciali o tecnologiche tra l'utilizzo delle carte in ambito nazionale o in un altro paese appartenente alla SEPA.

Il *SEPA Cards Framework* (SCF) ha ad oggetto tutte le carte a spendibilità generalizzata (*general purpose*), senza alcuna differenziazione tra le diverse tipologie sulla base del rapporto sottostante tra banca emittente e titolare della carta medesima. Ne discende, che, indipendentemente dal fatto che la carta sia di tipo "prepagata", "charge", "deferred debit", "revolving" o di debito, tutte rientrano nel perimetro del SCF: dal 1° gennaio 2008 le banche offrono, emettono e accettano carte SCF compliant; dal 1° gennaio 2011 tutte le carte *general purpose* in circolazione devono essere conformi ai criteri SEPA<sup>21</sup>. Così, per esempio, dal punto di vista tecnico operativo, tutte le carte emesse dopo il 1° gennaio 2008 supportano la tecnologia EMV<sup>22</sup>, ritenuta uno degli standard di riferimento nel contesto del SCF.

##### *Le carte di debito*

Le carte di debito permettono l'addebito immediato nel conto corrente di corrispondenza del pagante e l'accredito in quello del soggetto pagato. Si basano in prevalenza sulla tecnologia della banda magnetica che riporta in forma cifrata i dati necessari per l'identificazione del portatore. Possono essere rilasciate sia dalle banche (Bancomat) che dalle Poste e hanno una durata indeterminata: in linea genera-

---

mente, ai servizi di bonifico e di addebito diretto. Per le carte di pagamento, inoltre, è stato definito un insieme di principi, regole e linee guida, dettagliati in un documento denominato "SEPA Cards Framework".

<sup>21</sup> Uniche eccezioni all'applicazione del SCF sono gli "e-purse" e le carte private, cioè le carte che hanno restrizioni nell'accettazione. Cfr. Circolare ABI, *Serie Tecnica*, n. 55, 16 ottobre 2007.

<sup>22</sup> EMV è l'acronimo per lo standard amministrato dal consorzio (EMVCo) delle tre principali società (JCB, MasterCard, Visa) che sponsorizzano congiuntamente gli standard globali per le transazioni finanziarie elettroniche. Fa riferimento alle specifiche tecniche prodotte dal consorzio e adottate da tutte le tre società citate, definite per assicurare la spendibilità generalizzata delle *chip cards*, dei *chip terminals*, dei servizi di messaggistica e i relativi servizi.

le, le parti possono recedere in qualsiasi momento con preavviso da darsi con comunicazione scritta. Le funzioni associate a tale strumento di pagamento sono molteplici:

- consente al titolare di effettuare prelievi di contante tramite alcuni sportelli automatici, gli ATM. Dopo il riconoscimento dell'utente mediante la verifica del codice di identificazione PIN (*Personal Identification Number*) e la decodifica dei dati riportati sulla banda magnetica, provvedono in via automatica all'emissione delle banconote e al contestuale addebito sul conto corrente del titolare;

- permette di pagare gli acquisti presso gli esercizi convenzionati tramite il sistema POS, costituito da terminali collocati presso i negozi convenzionati che consentono all'esercente di verificare la validità della carta, di comunicare all'ente finanziatore l'entità della spesa da finanziare, nonché di ricevere l'approvazione al pagamento e di emettere una ricevuta; al portatore i POS permettono di eseguire il pagamento elettronico, disponendo il contestuale addebito del proprio conto e l'accredito di quello del venditore. Il servizio, definito Pagobancomat, si è affiancato al servizio Bancomat dal 1995: l'operazione di pagamento viene documentata da una ricevuta, senza che si renda necessario il presupposto della "circolarità" con il sistema bancario, poiché la transazione si esaurisce tra il cliente, la sua banca e i titolari degli esercizi commerciali a favore dei quali vengono eseguiti i pagamenti;

- permette di ricevere in via continuativa informazioni inerenti la situazione contabile (movimentazione e saldo), nonché di ottenere servizi ulteriori, come, per esempio, l'ordine di bonifico, il pagamento delle utenze, la richiesta di carnet di assegni, ecc.;

- consente di effettuare prelievi e pagamenti anche all'estero, purché la banca emittente abbia aderito ai circuiti di pagamento internazionali.

Le carte di debito rientrano tra gli strumenti di moneta elettronica emessi dagli Istituti a ciò adibiti (IMEL); la singola banca fornisce il servizio Bancomat attraverso il collegamento alla rete interbancaria, che rappresenta il supporto informatico di scambio di dati tra le banche aderenti e garantisce i reciproci collegamenti. La convenzione relativa al Bancomat contiene l'indicazione degli obblighi e dei diritti degli aderenti al circuito, nonché la descrizione tecnica del sistema e le norme contrattuali da far sottoscrivere ai clienti.

### *Le carte di credito*

Sono documenti di legittimazione, che consentono cioè di identificare il suo portatore, mediante i quali il titolare, in base a un rapporto contrattuale con l'emittente, può effettuare acquisti di merci e servizi presso esercenti convenzionati, senza utilizzare titoli di credito né sborsare contante. In questo modo, viene posticipato nel tempo l'effettivo pagamento, con il differimento a una data futura convenuta tra le parti, alla maturazione della quale il titolare dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo complessivo degli acquisti effettuati nel periodo. Ne discende che, per il tempo che intercorre tra l'acquisto del bene/servizio e il rimborso

del corrispettivo da parte del titolare, l'emittente concede un prestito al proprio cliente. A differenza delle carte di debito, che rappresentano mezzi alternativi al contante, le carte di credito consentono di posticipare il pagamento con o senza limiti di spesa da rispettare, secondo gli accordi tra banca e titolare. Il regolamento, infatti, può avvenire in un'unica soluzione, ovvero in forma rateale<sup>23</sup>; le modalità attraverso le quali si concretizza possono essere l'addebito in conto corrente bancario, preautorizzato dal titolare, ovvero mediante vaglia o assegni. In ogni caso, la disponibilità del conto è richiesta solamente al momento dell'addebito effettivo, quando, cioè il titolare della carta riceve un estratto conto contenente la descrizione degli acquisti effettuati nel periodo di riferimento.

I principali vantaggi derivanti dall'uso della carta di credito dipendono dal grado di diffusione e di utilizzo come surrogato della moneta legale. In generale, essi possono essere ricondotti a:

- limitare l'utilizzo del contante o di strumenti simili, contenendo i rischi connessi;
- rinviare a una data futura il pagamento degli acquisti;
- utilizzare la carta per perfezionare il pagamento anche in caso di temporanea carenza di disponibilità liquide.

#### 6.4.2. Il bonifico SEPA

Il bonifico è un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento (tipicamente il c/c) del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore (l'istituto di credito), sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore.

Dal 1° febbraio 2014 il “nuovo bonifico SEPA” (SEPA Credit Transfer – SCT) è utilizzato per effettuare sia i pagamenti nazionali sia quelli intra-europei, sostituendo il bonifico finora in uso a livello nazionale. Tale strumento di pagamento consente l'esecuzione di pagamenti in euro a valere su conti situati all'interno della SEPA; consente di gestire, senza limiti di importo, pagamenti in euro non urgenti con un tempo di esecuzione prefissato (1 giorno lavorativo). Si tratta, dunque, di uno strumento armonizzato a livello europeo e rappresenta un servizio di base a cui i diversi intermediari possono aggiungere funzionalità ulteriori.

I costi dell'operazione sono ripartiti tra il cliente ordinante e quello beneficiario, sulla base degli accordi stipulati con le rispettive banche: il costo dei servizi utilizzati viene tariffato esclusivamente dalla banca dell'ordinante. Inoltre, al fine di rendere esplicite e trasparenti le condizioni praticate alla clientela, le commissioni applicate dagli intermediari non possono essere dedotte dall'importo del bonifico ma devono essere addebitate separatamente: l'importo viene, quindi, accreditato intera-

---

<sup>23</sup> Nel caso di rimborso rateale si parla di carte di credito *revolving*.

mente senza alcuna deduzione da parte degli intermediari che eseguono l'operazione.

Per disporre un bonifico SEPA il cliente ordinante deve comunicare alla propria banca il codice IBAN della persona o dell'ente a cui viene inviato il pagamento.

### *Il bonifico istantaneo*

Il 21 novembre 2017 è entrato in funzione nei Paesi dell'Eurozona il c.d. "bonifico istantaneo", secondo lo schema *Sepa Instant Credit Transfer* (bonifico con accredito immediato e irrevocabile, d'ora in poi "SCT Inst"). Tale ordine di pagamento prevede la possibilità di trasferire denaro da un conto corrente all'altro entro un intervallo massimo di dieci secondi, anche in caso di operazioni con l'estero, tutti i giorni dell'anno. Al momento è possibile inviare fino a un massimo di 15.000 euro per ogni operazione. I pagamenti, una volta effettuati, non sono più revocabili (a differenza del bonifico ordinario, revocabile entro ventiquattro ore). L'ordinante riceve una notifica del buon esito della transazione entro pochi secondi.

I benefici principali di tale strumento derivano dalla maggiore rapidità, la quale agevola la progressiva sostituzione del contante con strumenti di pagamento digitali e tracciabili. Tale innovazione dovrebbe risultare di particolare utilità per i consumatori, ma soprattutto per le imprese. Ai benefici elencati si oppone la riduzione del tempo a disposizione delle banche per effettuare i controlli, per esempio, quelli antiriciclaggio.

### 6.4.3. *L'addebito diretto SEPA*

L'addebito diretto SEPA (*Sepa Direct Debit, SDD*) è un servizio di pagamento, attivo in tutti i paesi aderenti alla SEPA, in cui l'operazione è disposta dal beneficiario e il consenso del pagatore all'addebito del proprio conto è stato precedentemente dato al prestatore di servizi di pagamento presso il quale è tenuto il conto o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ovvero al beneficiario stesso<sup>24</sup>.

Il *SEPA Core Direct Debit* presenta caratteristiche che consentono di equipararlo al servizio di domiciliazione RID (Rapporti Interbancari Diretti) e può essere utilizzato per effettuare pagamenti con addebito in conto, sia nei pagamenti ricorrenti (utenze diverse, rate di un prestito personale, ecc.), sia *una tantum*. Si attiva attraverso il fornitore, che lo impiega per incassare le somme dovute. A differenza della delega RID, il mandato SEPA viene rilasciato dal debitore esclusivamente all'impresa creditrice che – a valere sul mandato firmato dal suo cliente (sia esso un consumatore o un'altra impresa) – avvia la riscossione delle somme dovute attraverso la propria banca. Il *SEPA Core Direct Debit* è utilizzabile indistintamente nei confronti del cliente debitore – sia consumatore che non consumatore (impresa o microimpresa); consente al cliente debitore di chiedere il rimborso di operazioni addebitate e riferite a mandati validamente sottoscritti, fino a 8 settimane dalla data di

---

<sup>24</sup>D.lgs. n. 11/2010. art. 1, comma 7, lett. v).

addebito, qualora l'importo risulti errato o l'addebito non sia, per qualsiasi altro motivo, corrispondente a quanto concordato con l'impresa creditrice.

Il SEPA *Business to Business (B2B) Direct Debit* rappresenta una variante del servizio *core* sviluppata al fine di regolare rapporti commerciali in cui entrambe le controparti sono imprese. Il servizio si differenzia da quello *core* per alcune peculiarità tipiche della clientela *corporate*, quali, per esempio: un mandato *ad hoc*; specifiche modalità di gestione del servizio stesso e di archiviazione dei dati; un ciclo operativo più breve; la conferma del cliente prima di effettuare il primo addebito; l'esclusione del diritto al rimborso nei casi di transazioni autorizzate<sup>25</sup>. Nel caso di un'impresa, la funzione di addebito diretto SEPA è disponibile anche in *remote banking*, tramite il canale CBI (*Corporate Banking Interbancario*)<sup>26</sup>. È possibile, infatti, addebitare i pagamenti in tutta l'area SEPA e ricevere gli importi dai clienti su diversi conti correnti, gestendo gli ordini da un'unica postazione telematica.

Fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi<sup>27</sup>.

## 6.5. I servizi di regolamento dei crediti commerciali

Nell'ambito dei servizi di pagamento bancari, un ruolo rilevante è assunto dalle procedure attivate per fornire alle imprese clienti i servizi per il regolamento dei crediti. Una prima distinzione consente di individuare i sistemi di incasso semplici e i sistemi di incasso preautorizzati. I primi richiedono l'intervento del debitore, che deve di volta in volta attivarsi per eseguire il pagamento o dare disposizione in tal senso alla banca di appoggio; i secondi, invece, prevedono che il creditore disponga di un'autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente del debitore, notificata dalla banca presso la quale quest'ultimo ha acceso il conto corrente.

Caratteristiche comuni dei servizi di regolamento dei crediti commerciali sono:

– i destinatari: prevalentemente il segmento imprese, che possono ottimizzare la gestione della tesoreria aziendale che accoglie i flussi di cassa generati dall'attività caratteristica corrente. La certezza degli incassi e dei pagamenti commerciali per-

---

<sup>25</sup> Cfr. Circolare ABI, *Serie Tecnica*, 26 giugno 2009, n. 29.

<sup>26</sup> Servizio di *remote banking* che consente ad un'azienda di interagire, tramite un unico collegamento telematico, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti di conto. I servizi CBI vengono veicolati tramite un'infrastruttura di rete che connette circa 690 banche italiane ed oltre 780.000 aziende e abilita una serie di servizi, in linea con gli standard internazionali, relativi alle aree di gestione degli incassi e dei pagamenti, di gestione di documenti, di rendicontazione e riconciliazione.

<sup>27</sup> Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

mette a tali soggetti di attenuare l'aleatorietà dei flussi finanziari in entrata e in uscita, di ottimizzare i saldi disponibili in conto corrente e, da ultimo, contenere il costo opportunità legato alla detenzione di riserve liquide;

– il percorso interbancario: i servizi di regolamento dei crediti commerciali si basano sulla possibilità di fruire di flussi interbancari elettronici e standardizzati; ciò rende particolarmente veloce ed efficace il trasferimento delle informazioni tra le banche coinvolte nello scambio monetario.

#### *MAV (Pagamento Mediante Avviso)*

Si tratta di un ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso un'apposita procedura interbancaria su RNI. Su richiesta del cedente, la banca può sollecitare le partite rimaste insolute mediante l'invio di un nuovo bollettino di versamento.

La procedura MAV prevede la gestione degli incassi non domiciliati<sup>28</sup>; è un servizio rivolto a imprese di ogni dimensione e, in particolare, a quelle con un elevato frazionamento degli incassi, solitamente di importo contenuto, anche su piazze con scarsità di servizi bancari. Costituisce una modalità di pagamento utile per regolare incassi programmati e ricorrenti, ovvero per regolare una pluralità di crediti caratterizzati da scadenza e importo predeterminati e di sicura esigibilità. Offre, inoltre, vantaggi di carattere amministrativo, in quanto comporta l'eliminazione degli oneri di compilazione e bollatura dei documenti, richieste invece per le cambiali e le ricevute bancarie; infatti, l'invio dei dati da parte dell'azienda creditrice alla banca può avvenire mediante supporti cartacei, magnetici o con collegamento telematico diretto.

#### *Ri.Ba.*

Acronimo di *Ricevuta Bancaria Elettronica*, identifica un ordine di incasso elettronico disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso, attraverso una procedura interbancaria su RNI, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore. Alla Ricevuta non viene applicata l'imposta di bollo prevista per i titoli cambiari, bensì quella agevolata prevista per le ricevute bancarie, purché l'impresa sia in grado di provare che essa corrisponde all'emissione di una fattura per la quale è stata pagata l'imposta sul valore aggiunto. La diffusione della Ri.Ba., alternativa all'emissione di cambiali, consente di integrare l'avviso di scadenza di pagamento con la quietanza di pagamento per i debitori al momento del regolamento presso la propria banca.

Attualmente, la maggioranza delle Ri.Ba. circola su supporti elettronici, grazie

---

<sup>28</sup> Gli incassi si dicono domiciliati quando il pagamento, fin dall'origine, è previsto che sia effettuato dal debitore presso un determinato sportello di una banca (o della Posta).

agli accordi assunti dalla quasi totalità delle banche italiane che hanno dato vita ad una sorta di cassa di compensazione elettronica. La procedura consente la consegna in forma elettronica della ricevuta dal creditore alla banca, la predisposizione automatica degli avvisi di scadenza, la stampa delle ricevute direttamente presso la banca destinataria e la restituzione in forma elettronica al creditore delle ricevute non pagate. In tal modo, viene superato sia il problema della restituzione materiale del documento di incasso, sia la comunicazione dei loro estremi all'azienda creditrice. Infatti, oltre a prevedere tempi di presentazione all'incasso molto vicini alla data di scadenza dell'obbligazione, tale servizio comporta modesti costi amministrativi, poiché elimina la manipolazione delle ricevute cartacee e consente il trattamento automatizzato delle informazioni, ed è abbastanza sicuro poiché prevede la tempestiva segnalazione degli insoluti. Quest'ultima, in effetti, può avvenire mediante la semplice consegna di un supporto magnetico o digitale alla banca assuntrice e da questa al creditore, che potrà così procedere a eventuali azioni di sollecito.

### *6.6. La moneta elettronica e i servizi collegati alla telematica*

La moneta elettronica identifica uno strumento di pagamento prepagato costituito da un valore monetario che rappresenta un credito nei confronti dell'emittente ed è caratterizzata dai seguenti elementi:

- a) è incorporata in un supporto elettronico;
- b) viene emessa a fronte del versamento di fondi per un importo almeno pari al valore monetario creato;
- c) è accettata come strumento di pagamento da soggetti diversi dall'emittente.

Si tratta, dunque, di un insieme diversificato di strumenti di pagamento, la cui caratteristica prevalente fa riferimento al fatto che ogni transazione si sostanzia in un flusso informativo in luogo di uno scambio fisico di surrogati monetari. Da un lato, quindi, la moneta tende a trasformarsi in informazione inerente il potere d'acquisto rappresentato e trasferito nel tempo e nello spazio; dall'altro, proprio tali caratteristiche rendono necessaria la presenza di un intervento pubblico, concertato anche a livello internazionale, affinché la moneta elettronica possa godere della fiducia necessaria alla sua circolazione e diffusione. In Italia, l'emissione di moneta elettronica è riconosciuta agli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica), imprese diverse dalle banche che svolgono in via esclusiva tale attività (Titolo V-bis del T.U. bancario). Esse possono anche svolgere attività connesse e strumentali a quella esercitata in esclusiva e offrire servizi di pagamento, ma è preclusa l'attività di concessione di crediti in qualunque forma.

Gli strumenti di pagamento al dettaglio nella forma di moneta elettronica sono tipicamente conosciuti come prodotti di "importo caricato" o "prepagato"; in ciascuno, di fatto, è caricata una quantità di fondi o "valore spendibile". Il supporto di carico è costituito da un dispositivo elettronico in possesso del titolare (carta ma-

gnetica, microprocessore, memoria di un computer): il valore elettronico che il consumatore acquista, così come per tutti gli strumenti prepagati, si riduce ogni qualvolta lo strumento è impiegato per effettuare acquisti. Diversamente dagli schemi di funzionamento delle carte prepagate monouso, i prodotti di moneta elettronica sono utilizzati come strumento di pagamento multiuso con potere d'acquisto generalizzato. In particolare, sono inclusi nell'aggregato due schemi di pagamento principali:

– schemi *card based*, nei quali la modalità di pagamento è basata su logiche di funzionamento del sistema carte. Ai fini del loro impiego negli scambi in rete, richiedono un computer dotato di un software adeguato, che abilita l'utente a impiegare particolari servizi di pagamento mediante Internet o altra rete di telecomunicazione e basano il regolamento sull'invio di informazioni inerenti le carte di pagamento<sup>29</sup>;

– schemi *token based*. I *token* (“gettoni”) sono certificati che attestano il pagamento e sono identificati da un numero di serie, che è unico. Ad ognuno di essi, inoltre, è associato un valore fisso e non modificabile. Un *electronic token* è una fattispecie particolare di surrogato monetario: l'emittente, pertanto, dovrebbe sostenere l'onere di garantire la convertibilità e decidere successivamente se produrre *token* con modalità prepagata (*pre-paid token*) ovvero a pagamento differito (*post-paid-token*). I primi sono scambiati tra un compratore e un venditore; in questo caso, il *token* svolge la funzione della moneta, in termini di unità di conto, e lo scambio avviene per via elettronica, così come nel secondo caso, dove però il *token* viene impiegato avendo come riferimento istruzioni di pagamento che devono essere scambiate tra compratore e venditore. In questo caso, dunque, la moneta assolve alla funzione di mezzo di scambio. Tra i più noti esempi di *pre-paid token* si annoverano gli strumenti riconducibili alla categoria del denaro digitale (*e-money* o *cyber-money*) e taluni esempi di borsellino elettronico, i cui schemi di funzionamento replicano le logiche della moneta legale in rete.

L'utilizzo della telematica per gli strumenti di pagamento si rinviene soprattutto nell'aggregato definito “strumenti di accesso al conto corrente bancario”, all'interno del quale sono comprese le tradizionali modalità di pagamento basate sul trasferimento di fondi tramite circuito bancario o finanziario (bonifici, addebiti in c/c, carte di pagamento, ecc.). In esso, inoltre, rientrano anche le modalità che consentono l'accesso a distanza ai conti detenuti presso banche e istituzioni finanziarie, tramite *phone banking* e *internet banking*. In questa categoria, inoltre, si trovano

---

<sup>29</sup> I sistemi *card based* sono diversi dagli strumenti di pagamento ad accesso al conto corrente mediante carte di pagamento. Questi ultimi, infatti, sono un'estensione del modello di pagamento tramite carta, cioè possono funzionare in modalità on line (se traente e beneficiario sono collegati tra loro e con un intermediario tramite rete, che svolge funzioni di autenticazione e autorizzazione); diversamente, possono funzionare offline se il pagamento determina una transazione che avviene soltanto tra traente e beneficiario e nessuna terza parte è coinvolta direttamente al momento del regolamento.

alcune delle novità maturate nell'ambito delle modalità di pagamento più tradizionale, che possono essere ricondotte alla più ampia categoria dei trasferimenti elettronici di fondi (*Electronic Fund Transfer*, EFT). Tale termine individua qualsiasi trasferimento che inizia su di un terminale elettronico (telefono, computer, nastro magnetico) e che ha lo scopo di ordinare, disporre o autorizzare una istituzione finanziaria ad accreditare o addebitare un dato conto bancario. Tali sistemi non creano moneta, ma ne agevolano il flusso di scambio.

Con il servizio di *internet banking* la banca si avvale della rete per offrire nuovi servizi e nuove soluzioni avanzate di banca virtuale ai propri clienti. Il vantaggio conseguibile dall'utente finale deriva dalla possibilità di eseguire operazioni bancarie senza doversi recare fisicamente allo sportello. Il servizio può essere rivolto sia a privati (*home banking*) che alle imprese (*corporate-home banking*), consentendo a queste ultime di operare direttamente dalle rispettive sedi la gestione di incassi e pagamenti e la gestione del *cash management*, nonché di ottenere dalla banca consulenze e informazioni in tempo reale (*home banking* informativo) e realizzare attività *online*, quali, per esempio, il "commercio elettronico" (*home banking* dispositivo).

Il servizio di *home banking* richiede la disponibilità di una connessione telematica, attraverso linee dedicate o normali linee telefoniche, di una dotazione *hardware* e *software* e di una competenza, seppure elementare, nella gestione di *software* applicativi *ad hoc*. Il servizio collega in tempo reale, e a qualsiasi ora, la banca al cliente, attraverso l'uso di un *software* di collegamento che consente il trattamento del proprio conto corrente. Il *segmento dispositivo* che negli ultimi anni ha avuto il massimo sviluppo e che ha fatto da traino a tutto il comparto è stato quello del *trading on-line*, cioè quello della trattazione automatizzata, via rete, delle negoziazioni di Borsa. In tale ambito, le diverse banche operanti, oltre a consentire l'invio telematico di ordini di negoziazione, hanno costruito piattaforme complesse in grado di fornire notevoli masse di informazioni in tempo reale (listini) e una vasta gamma di strumenti decisionali di supporto.

Il fenomeno per il quale molti prodotti bancari tradizionali possono essere proposti anche attraverso la banca virtuale ha comportato un significativo mutamento del ruolo dello sportello bancario tradizionale, che si va trasformando in una sorta di "punto vendita" di beni e servizi, spesso lontano dall'attività creditizia tradizionale. Anche l'attività di consulenza e promozione finanziaria risulta significativamente ridimensionata dalla sempre maggiore espansione della rete, che permette di avere immediata visione di tutti i prodotti offerti dalle aziende e di concludere operazioni a condizioni particolarmente vantaggiose, con una sensibile riduzione delle commissioni. La banca virtuale risulta particolarmente competitiva in relazione agli aspetti della promozione e della distribuzione di prodotti finanziari; lo è meno per quanto attiene i profili della consulenza e dell'assistenza, che si impennano ancora in misura prevalente sul contatto personale.

## Riferimenti bibliografici

- ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, *Aggiornamento del Piano Nazionale di Migrazione alla SEPA*, Comitato Nazionale per la Migrazione alla SEPA, settembre 2013.
- BANCA D'ITALIA ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)), *Rapporto annuale 2016*, Comitato Pagamenti Italia, luglio 2016.
- BANCA D'ITALIA ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)), *La SEPA e i suoi riflessi sul sistema dei pagamenti italiano*, Tematiche Istituzionali, novembre 2013.
- BANCA D'ITALIA ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)), *Target2 – Banca d'Italia, Guida per gli aderenti*, dicembre, 2012.
- BIFFIS P., *Il Settore Bancario*, 4<sup>a</sup> ed., in *EIF-e.Book*, 2011.
- BORRONI M.-ORIANI M., *Le operazioni bancarie*, Il Mulino, Bologna, 2020.
- EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL ([www.europeanpaymentscouncil.eu](http://www.europeanpaymentscouncil.eu)), *SEPA Instant Credit Transfer rulebook*, Version 1.1, 18<sup>th</sup> October 2017.
- EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL ([www.europeanpaymentscouncil.eu](http://www.europeanpaymentscouncil.eu)), *SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook*, Version 8.0, 25<sup>th</sup> November 2014.
- EUROPEAN PAYMENTS COUNCIL ([www.europeanpaymentscouncil.eu](http://www.europeanpaymentscouncil.eu)), *SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook*, Version 8.0, 25<sup>th</sup> November 2014.
- ONADO M., *Economia e regolamentazione del sistema finanziario*, 4<sup>a</sup> ed., Il Mulino, Bologna, 2016.
- NADOTTI L.-PORZIO C.-PREVIATI D., *Economia degli intermediari finanziari*, 3<sup>a</sup> ed., McGrawHill Education, Milano, 2017.